



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 14/11/2013, n° 185

OGGETTO: Parere in ordine al D.L. n.311 del 28.10.2013: Istituzione dell'Agenzia regionale per i servizi educativi e del lavoro (ARSEL LIGURIA).

L'anno duemilatredici, addì quattordici del mese di novembre, alle ore 10.00, in Genova, nel Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede il Presidente Marzio Favini

Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto

Sono presenti all'esame della pratica n. 22 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali

- Visto l'art. 5, 1° comma, della L.R. 1.2.2011, n.1;
- Considerato che in data 30.10.2013 è pervenuto al C.A.L. il D.L. n.311 del 28.10.2013;
- Visto l'o.d.g. inviato ai Consiglieri in data 8 novembre 2013 prot. 116 e che in tale o.d.g. è iscritto al n. 2.2) l'espressione del parere relativo al provvedimento sopraindicato;
- Sentito il Presidente

Delibera

- Di formulare il parere in ordine al sopraindicato D.L. n.311 del 28.10.2013:

“Il nuovo ente nasce dalla fusione dei due attuali enti strumentali di supporto alla Regione nelle materie del lavoro (ALL) e del diritto allo studio (ARSSU).

Viene eliminato il Consiglio di Amministrazione di ARSSU, mantenendo la Consulta regionale per il Diritto allo Studio Universitario, per non indebolire i necessari rapporti con l'Università e con gli studenti.

Viene introdotto un Piano di Attività annuale, adottato dall'Agenzia ed approvato dalla Giunta regionale.

Viene colta l'occasione per adeguare la vigente normativa regionale al mutato quadro legislativo nazionale e alle disposizioni introdotte in importanti recenti accordi in seno alla Conferenza Stato-Regioni, in particolare nell'ambito dell'istruzione, della formazione superiore nonché della certificazione delle competenze, adeguando la legge regionale 11 maggio 2009 n.18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento), ormai in alcune sue parti non più aggiornata, alla nuova disciplina relativa all'istruzione e formazione professionale (IeFP) effettuata in sussidiarietà presso Istituti professionali di stato, alle mutate disposizioni in materia di qualifiche e diplomi, all'avvenuta attuazione a livello regionale degli Istituti tecnici Superiori.

Per completezza, si ricorda che la legislazione regionale di riferimento in materia, attualmente in vigore, e a vario titolo “coinvolta” nella creazione del nuovo ente comprende la l.r. 8 giugno 2006 n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione), la l.r. 11 maggio 2009 n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento), la l.r. 20 agosto 1998 n. 27 (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro) e, in ultimo, la l.r. 1 agosto 2008 n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro).

Osservazioni agli articoli del testo

Articolo 3 (Funzioni di ARSEL)

Fatta salva la competenza delle Province sui Centri per l'impiego, ARSEL ha molte competenze in sovrapposizione con le funzioni delle Province, di cui alla LL.RR. n. 18/2009 e n. 30/2008, sugli ambiti Istruzione, Formazione e Lavoro.

Articolo 6 (Direttore Generale)

Il Direttore Generale è l'unico organo dell'Agenzia. In ARSSU era previsto un Consiglio di amministrazione.

Articolo 16 (Modifica dell'articolo 4)

ARSEL diventa uno dei soggetti attivi del Sistema educativo regionale a differenza delle due attuali Agenzie, ponendosi allo stesso livello dei soggetti istituzionali la cui autonomia è protetta a livello costituzionale. Si propone nuova formulazione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 18/09:

“a) la Regione, titolare delle funzioni di cui all'articolo 5, che esercita anche con il supporto dell' l'Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro (ARSEL Liguria);”

Articolo 19 (Modifica dell'articolo 23)

A seguito di innovazioni normative vengono distinte le caratteristiche dei poli formativi da quelle dei poli tecnico-professionali (questi ultimi prima non previsti dalla norma).

Articolo 20 (Modifica dell'articolo 26)

2. Al comma 6 dell'articolo 26 dopo le parole “La Regione cura” sono inserite le parole: “, anche attraverso ARSEL”.

ARSEL avrà un ruolo anche in tema di anagrafi del sistema formativo.

Articolo 21 (Modifica dell'articolo 27)

La nuova formulazione del comma 1 dell'art. 27 elimina la consultazione della Provincia nella programmazione dei percorsi. Si chiede il ripristino della competenza delle Province.

Articolo 22 (Sostituzione dell'articolo 28)

La nuova formulazione del comma 1 dell'art. 28 elimina il ruolo della Provincia nella programmazione dei percorsi. Si chiede il ripristino della competenza delle Province.

Articolo 23 (Modifica dell'articolo 29)

4. Il comma 3 dell'articolo 29 è sostituito dal seguente:

“3. L'attuazione e la gestione amministrativa dei percorsi di cui al comma 1 è affidata a ARSEL.”.

L'attuazione e la gestione amministrativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale dal 2005 è specificatamente attribuita alle Province. Trattandosi di percorsi ormai consolidati, non si ravvisa l'opportunità di trasferire alla Regione (tramite una sua Agenzia) tale funzione, di cui neppure è necessario l'esercizio a livello regionale, non evidenziandosi particolarità che li distinguano dalla gestione di altri percorsi. Si chiede il ripristino della competenza delle Province.

Articolo 25 (Modifica dell'articolo 34)

Vengono soppressi i Centri regionali di alta formazione e vengono mantenuti solo gli ITS (vedere anche art. 51 che sopprime i commi 3, 4 e 7 dell'art. 34 della L.R. 18/09).

Articolo 26 (Modifica dell'articolo 42)

Non viene esplicitata una definizione dell'apprendimento informale, benché l'art. 32 al comma 1 preveda la certificazione delle competenze acquisite anche in contesti informali.

Articolo 27 (Modifica dell'articolo 56)

Consente di prevedere nel Piano triennale regionale un forte ruolo di ARSEL.

Articolo 29 (Inserimento di articolo)

Tende ad accentuare il ruolo programmatico della Regione.

Articolo 32 (Modifica dell'articolo 79)

E' adeguamento al D.Lsg. 13/2013 sulla Certificazione delle competenze.

Articolo 33 (Modifica dell'articolo 80)

E' adeguamento al D.Lsg. 13/2013 sulla Certificazione delle competenze.

Articolo 34 (Modifica dell'articolo 81)

E' adeguamento al D.Lsg. 13/2013 sulla Certificazione delle competenze.

Articolo 35 (Modifica dell'articolo 83)

ARSEL assume un forte ruolo sia per l'OML, sia sull'Osservatorio sul sistema educativo che prima faceva capo direttamente agli Uffici regionali.

Articolo 37 (Modifica dell'articolo 85)

ARSEL assume anche un ruolo significativo rispetto al Sistema informativo regionale.

Articolo 51 (Abrogazione di norme) : alla data di cui all'articolo 1 comma 2 sono abrogate:

- a) il titolo IV della legge regionale 20 agosto 1998 n.27 (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro); **l'abrogazione dell'intero titolo IV della L.R. 27/1998 elimina, con l'abrogazione dell'art 11, comma 2, la preventiva consultazione della Commissione Regionale di Concertazione per approvare il piano di attività annuale della Agenzia (ex programma annuale di attività ALL;**
- b) il titolo IV della legge regionale 8 giugno 2006 n.15 (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione), ad eccezione dell'articolo 54: **è opportuno eliminare art. 53?;**
- c) l'articolo 14 della l.r. 15/2006: **eliminati i Centri di formazione integrata (v. art. 25);**

- d) i commi 3, 4 e 7 dell'articolo 34 della legge regionale 11 maggio 2009 n.18 (Sistema educativo di istruzione, formazione e orientamento);
- e) l'articolo 64 e l'articolo 74 della l.r. 18/2009;
- f) il comma 2 dell'articolo 81 della l.r. 18/2009;
- g) il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 1 agosto 2008 n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro): **si cancella la possibilità di convocare conferenze provinciali insieme a regione con i soggetti istituzionali del MDL. Sarebbe opportuno mantenere;**
- h) i commi 2 e 3 dell'articolo 9 della l.r. 30/2008;
- i) l'articolo 10 della l.r. 30/2008: **mantenere in quanto è la base della pianificazione provinciale in materia di lavoro e politiche attive;**
- j) il comma 3 dell'articolo 60 della l.r. 30/2008;
- k) l'articolo 62 della l.r. 30/2008: **abrogazione del potere sostitutivo della regione nei confronti delle province inadempienti, da ripristinare;**
- l) l'articolo 64 della l.r. 30/2008.

Considerato la finalità di razionalizzazione amministrativa, il contenimento dei costi e il coordinamento nella gestione delle funzioni assegnate, e fatte salve le osservazioni sovrariportate, si esprime parere favorevole al dl n.311: Istituzione dell'Agenzia Regionale per i servizi educativi e del lavoro (ARSEL LIGURIA)"

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

Presenti	N. 22
Votanti	N. 22
Maggioranza	N. 12
Voti Favorevoli	N. 22
Voti contrari	N. 0
Astenuti	N. 0

Il Presidente in conformità dichiara approva all' unanimità la proposta.

DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 185

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

f-to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Marzio FAVINI)

f.to IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Bruno Cervetto)

**COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 2013.**

Genova 14 novembre 2013

**Il Segretario
Dr. Bruno Cervetto**